

(N. 2860)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2834)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 7 MARZO 1953

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La denominazione di « Archivio del Regno » è modificata in quella di « Archivio centrale dello Stato ». Al direttore di detto Archivio è conferita la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato.

## Art. 2.

Le tabelle *C*, *D* ed *E* annesse alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge, vistate dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

## Art. 3.

La nomina a soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato è deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

La nomina ad ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai funzionari di grado V dell'Amministrazione degli Archivi, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e siano in possesso degli altri requisiti di legge.

Le promozioni a soprintendente ed a direttore capo di 1<sup>a</sup> classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi, ai soprintendenti ed ai direttori capi di II classe, che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e posseggano gli altri requisiti di legge.

## Art. 4.

Le promozioni al grado VI sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di Soprintendenza e Direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, fra i funzionari che abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nel grado VII.

I trasferimenti da sede a sede di Soprintendenza e di Direzione degli Archivi suddetti sono disposti mediante concorso.

Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio Superiore degli Archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente.

## Art. 5.

Le nomine alle Direzioni degli Archivi non compresi fra quelli indicati nell'allegato 2 della tabella A sono conferite su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi.

## Art. 6.

Per l'ammissione al grado iniziale del ruolo di gruppo B è richiesto il diploma di maturità classica.

Le prove di esame per l'ammissione al ruolo suddetto e quello dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado IX sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi stabiliti negli allegati 1, 2 e 3 della tabella D annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta: del direttore generale dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero dell'interno, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di tre membri designati dal Consiglio Superiore degli Archivi.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non superiore al IX, in servizio al Ministero.

## Art. 7.

Il ruolo di gruppo B del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato col regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, allegato 1, e reso transitorio con l'articolo 38

della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, nonché i ruoli transitori dei gruppi *C* e subalterni istituiti con regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, sono soppressi.

Il personale appartenente a detti ruoli sarà inquadrato nel corrispondente grado dei ruoli ordinari di pari gruppo, conservando l'anzianità posseduta.

#### Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 per il personale degli Archivi di Stato avente grado non superiore al V le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi.

Al Consiglio Superiore degli Archivi ed alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni relative ai provvedimenti che riguardano il personale, non partecipano i membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99.

#### Art. 9.

La data di pubblicità degli atti, di cui allo articolo 14 della legge 22 dicembre 1939, numero 2006, è stabilita al 1900.

#### Art. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari che disimpegnano sia la funzione di soprintendente, sia quella di direttore degli Archivi previsti nell'allegato 2 della tabella *A* do-

vranno indicare, con domanda, a quale delle due funzioni intendano essere conservati. Sulle domande provvederà il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

#### Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 7 i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* saranno conferiti mediante concorso per esame riservato, limitatamente ai due terzi dei posti stessi, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi di Stato in possesso del prescritto titolo di studio ed in servizio nella stessa Amministrazione da almeno tre anni dalla data del bando di concorso.

#### Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per l'esercizio 1952-1953, in lire 3.350.000, sarà fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.

## TABELLA A.

## ALLEGATO 1.

## SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. — TORINO. — Provincie di Torino, Alessandria, Aosta Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso l'Archivio di Stato di Torino).
2. — GENOVA. — Provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso l'Archivio di Stato di Genova).
3. — MILANO. — Provincie di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso l'Archivio di Stato di Milano).
4. — VENEZIA. — Provincie di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano e Gorizia (con sede presso l'Archivio di Stato di Venezia).
5. — BOLOGNA. — Provincie di: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna (con sede presso l'Archivio di Stato di Bologna).
6. — FIRENZE. — Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze).
7. — ROMA. — Provincie di: Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso l'Archivio di Stato di Roma).
8. — NAPOLI. — Provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso l'Archivio di Stato di Napoli).
9. — PALERMO. — Provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso l'Archivio di Stato di Palermo).

Visto: *Il Ministro dell'interno.*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

## ALLEGATO 2.

## ARCHIVI DI STATO ALLE CUI DIREZIONI DEVONO ESSERE PREPOSTI DIRETTORI CAPI

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. — Torino.  | 8. — Napoli.    |
| 2. — Genova.  | 9. — Palermo.   |
| 3. — Milano.  | 10. — Cagliari. |
| 4. — Venezia. | 11. — Mantova.  |
| 5. — Bologna. | 12. — Modena.   |
| 6. — Firenze. | 13. — Lucca.    |
| 7. — Roma.    |                 |

Visto: *Il Ministro dell'interno.*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

## TABELLA B.

## TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO

1. — Diritto fisso di archivio . . . . .	L. 100
2. — Diritti di ricerca:	
a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto . . . . .	» 90
b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca. . . . .	» 200
3. — Diritti di ispezione e di lettura:	
a) di un singolo atto . . . . .	» 100
b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento . . . . .	» 100
c) se durante l'ispezione e lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa è di . . . . .	» 400
4. — Diritti di trascrizione di documenti ed atti di archivio per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:	
a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina ed italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi . . . . .	» 75
b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina, (inglese, tedesco, ecc.) dal 1801 in poi . . . . .	» 120
c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina dal 1701 al 1800 . . . . .	» 135
d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.) dal 1701 al 1800 . . . . .	» 150
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700) . . . . .	» 240
f) documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.) di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età; documenti od atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione . . . . .	» 300

5. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati). . . . . L. 70
6. — Copia di disegni e tipi geometrici:
- a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente e il disegnatore o geometra
- b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo . . . . . » 200
7. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre i diritti fisso e di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . . . » 225
8. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre i diritti fisso e di ricerca o l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto . . . . . » 300
9. — Autenticazioni di arma, o sigillo di autorità, non più esistenti o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . . » 300
10. — Atti dello Stato civile - diritti di ricerca:
- a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data . . . . . » 30
- b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . . . » 50
- Diritti di trascrizione
- c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione . . . . . » 40
- d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . . . . . » 20
11. — Richiesta di urgenza - se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 per cento.
12. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizione dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 4 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

## AVVERTENZE

1. — Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

2. — Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti tre diritti a quello fisso, quello di ricerca e quello di lettura.

3. — Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta sotto la propria responsabilità, dal capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

4. — I diritti sono sempre dovuti anche se, fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

5. — Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

6. — I diritti fisso e di ricerca sono dovuti anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

7. — Le domande ed il pagamento dei diritti fisso e di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

8. — Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

9. — Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domanda di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi di Stato.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

10. — Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

11. — La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

12. — Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

13. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le Provincie, i Comuni, gli enti per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi della Prefettura, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

## TABELLA C.

## RUOLO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

Grado	IV Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato . . .	N.	1
»	V Ispettori generali . . . . .	»	2
»	V Soprintendenti di I classe . . . . .	»	2
»	V Direttori capi di I classe . . . . .	»	2
»	VI Soprintendenti di II classe . . . . .	»	7
»	VI Direttori capi di II classe . . . . .	»	11
»	VII Direttori di I classe . . . . .	»	28
»	VIII Direttori di II classe . . . . .	»	31
»	IX Primi archivisti di Stato . . . . .	»	36
»	X Archivisti di Stato . . . . .	»	43
			—
		N.	163
			==

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

Grado	VII Segretari capi di I classe di Soprintendenza . . .	N.	2
»	VIII Segretari capi di II classe di Soprintendenza . . .	»	3
»	IX Segretari di I classe di Soprintendenza . . . . .	»	7
»	X e XI Segretari di II classe di Soprintendenza . . . . .	»	18
			—
		N.	30
			==

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

Grado	IX Coadiutori capi . . . . .	N.	8
»	X Primi coadiutori . . . . .	»	18
»	XI Coadiutori . . . . .	»	37
»	XII Aiutanti . . . . .	»	64
»	XIII Aiutanti aggiunti . . . . .	»	17
			—
		N.	144
			==

## RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi . . . . .	N.	45
Uscieri . . . . .	»	60
Inservienti . . . . .	»	24
		—
	N.	129
		==

Visto: *Il Ministro dell'interno.*Visto: *Il Ministro del tesoro.*



TABELLA D.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.  
Nozioni di Storia del Diritto Italiano.  
Legislazione archivistica.  
Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI MERITO DISTINTO AL GRADO IX  
DI GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.  
Servizio archivistico.  
Trascrizioni di un documento dei secoli XIV e XV.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.  
Archivistica e legislazione archivistica.  
Storia del Diritto Italiano.  
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

ALLEGATO 3.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ AL GRADO IX  
DEL GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.  
Archivistica (prova pratica).

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.

Legislazione archivistica.

Nozioni di Storia del diritto italiano.

Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

Visto: *Il Ministro dell'interno*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**